

**Tabella 10 FUS 2012: contributo assegnato\* per abitante per regione in ordine decrescente**

Regione	Contributo (€)	Numero abitanti	Contributo per abitante (€)
Abruzzo	5.063.599,00	1.307.309	3,87
Basilicata	311.761,00	578.036	0,54
Calabria	1.731.551,00	1.959.050	0,88
Campania	22.795.790,85	5.766.810	3,95
Emilia Romagna	29.904.812,50	4.342.135	6,89
Friuli Venezia Giulia	14.859.306,67	1.218.985	12,19
Lazio	114.189.105,34	5.502.886	20,75
Liguria	15.566.522,11	1.570.694	9,91
Lombardia	52.312.904,07	9.704.151	5,39
Marche	6.651.323,00	1.541.319	4,32
Molise	145.033,00	313.660	0,46
Piemonte	22.463.552,58	4.363.916	5,15
Puglia	12.759.732,33	4.052.566	3,15
Sardegna	10.991.770,01	1.639.362	6,70
Sicilia	24.761.217,20	5.002.904	4,95
Toscana	30.492.379,54	3.672.202	8,30
Trentino Alto Adige	3.521.164,00	1.029.475	3,42
Umbria	4.442.197,40	884.268	5,02
Valle D'Aosta	26.266,00	126.806	0,21
Veneto	46.049.615,88	4.857.210	9,48
<b>Totale</b>	<b>419.039.603,48*</b>	<b>59.433.744</b>	<b>7,05</b>

Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati MiBAC e su dati ISTAT (Popolazione residente anno 2011)

\*Non è compreso il contributo, per attività di danza, assegnato all'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo (30.000 Euro). Per quanto riguarda i fondi ex D.Lgs. n.28 del gennaio 2004, per le istanze relative a progetti cinematografici in co-produzione gli importi sono ripartiti per soggetto, secondo la quota di partecipazione al progetto stesso

Anche nel 2012 come nel 2011, il contributo medio FUS per abitante più elevato si registra nel Lazio (20,75 Euro), mentre in Friuli Venezia Giulia è pari a 12,19 Euro, in Liguria 9,91 e nel Veneto 9,48 Euro.

Il valore nazionale è pari 7,05 Euro e sono quindici le regioni in cui si registra un intervento per abitante inferiore alla media nazionale (i valori più bassi in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Calabria).

#### **1.4 L'offerta e la domanda di spettacolo in Italia**

La lettura dei dati raccolti dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), e relativi all'attività di spettacolo nel periodo 2006-2012, permette la valutazione del contesto nel quale avviene l'intervento statale attuato attraverso il FUS.

L'andamento del numero di spettacoli proposti e quello del corrispondente numero di ingressi offrono, per ogni attività di spettacolo considerata, essenziali elementi conoscitivi sull'offerta di spettacolo e sulla corrispondente domanda.

I dati elaborati sono quelli raccolti dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con una rilevazione a carattere censuario svolta sul territorio nazionale<sup>1</sup>.

Il 2012 è un anno difficile per il mercato cinematografico e dello spettacolo dal vivo, nel contesto più ampio della crisi economica generale.

Nel periodo considerato, il 2012 è l'anno nel quale si registra il più basso numero di ingressi alle manifestazioni per l'attività cinematografica e per l'attività teatrale, le 2 attività di spettacolo più "importanti" in termini di numero di ingressi.

Per quanto riguarda l'attività cinematografica, gli ingressi sono nell'ultimo anno 100,15 milioni, circa 12 milioni in meno rispetto al 2011 e circa 20 milioni in meno rispetto al 2010.


Soltanto per l'attività di balletto e l'attività concertistica, il numero di ingressi alle manifestazioni registrato nel 2012 è maggiore di quello registrato nel 2006.

---

<sup>1</sup> Maggiori dettagli sono disponibili in "Introduzione e nota metodologica".

Per quanto riguarda **l'attività teatrale**, nel periodo considerato il numero di spettacoli proposti diminuisce di anno in anno (da circa 140 mila a circa 104 mila). Il corrispondente numero di ingressi registra un massimo nel 2007 (circa 18,8 milioni) e nel 2012 è sotto i 16,5 milioni. Nell'ultimo anno si osserva il valore più basso del periodo (-3,59 rispetto al 2011 e -3,63% rispetto al 2006) (Figura 6).


**Figura 6 Italia - Attività teatrale: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

Per quanto riguarda **l'attività circense e di spettacolo viaggiante**, nel periodo considerato il numero di spettacoli proposti diminuisce di anno in anno (da circa 46,6 mila a circa 21,2 mila). Il corrispondente numero di ingressi invece cresce lentamente dal 2007 al 2012 (da circa 1,2 milioni a circa 1,6 milioni) e nell'ultimo anno è inferiore soltanto al valore del 2006 (+11,43% rispetto al 2011 e - 20,59% rispetto al 2006) (Figura 7).


**Figura 7 Italia - Attività circense e di spettacolo viaggiante: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

Per quanto riguarda l'**attività di balletto**, il numero di spettacoli proposti **aumenta dal 2008**, raggiungendo nell'ultimo anno il valore più alto del periodo (da circa 6,6 mila a circa 7,5 mila). Il numero di ingressi supera i 2,1 milioni nel 2007 e negli ultimi 4 anni è di poco superiore a 2 milioni (2.065.475, +1,74% rispetto al 2011 e +13,35% rispetto al 2006) (Figura 8).


**Figura 8 Italia - Attività di balletto: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

Per quanto riguarda **l'attività concertistica**, nel periodo considerato il numero di spettacoli proposti supera i 20 mila nel 2007, è minore di 17 mila nel 2009 per poi aumentare fino a circa 19 mila del 2012. Il numero di ingressi invece supera i 4 milioni nel 2007 e nel 2008 e nel 2012 torna sotto i 3,8 milioni. Il valore dell'ultimo anno è maggiore soltanto di quello del 2006 (-4,93% rispetto al 2011 e +3,91% rispetto al 2006) (Figura 9).


**Figura 9 Italia - Attività concertistica: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

Per quanto riguarda l'**attività lirica**, il numero di spettacoli proposti è vicino ai 3 mila dal 2007 al 2010, aumenta nei due anni successivi fino a raggiungere i 3,6 mila nel 2012. Non si osserva con l'aumento del numero di spettacoli un aumento del numero di ingressi. Il numero di ingressi cresce dal 2006 al 2008 (da 2,1 a 2,3 milioni) ma negli ultimi anni è pari a di poco inferiore a 2,1 milioni (2.056.750 nel 2012, +0,8% rispetto al 2011 e -2,16% rispetto al 2006) (Figura 10).


**Figura 10 Italia - Attività lirica: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

Per quanto riguarda **l'attività cinematografica**, nel periodo considerato il numero di spettacoli proposti aumenta di anno in anno (da circa 1,2 milioni a circa 3 milioni). Anche in questo caso, all'aumento del numero di spettacoli non corrisponde un aumento del numero di ingressi. Nel 2012 si registra infatti il valore più basso di ingressi del periodo, circa 100,15 milioni (-10,68% rispetto al 2011 e -4,60% rispetto al 2006) (Figura 11).

**Figura 11 Italia - Attività cinematografica: andamento del numero di spettacoli e del numero di ingressi (2006-2012)**



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati SIAE

## ***2. Il Fondo Unico per lo Spettacolo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche***

PAGINA BIANCA

## 2.1 La Normativa vigente e criteri di assegnazione

Le Fondazioni lirico-sinfoniche sono organismi che hanno come finalità *"la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e la educazione musicale della collettività"* non perseguendo, alla stesso tempo, *"scopi di lucro"*, come previsto dalla normativa base del comparto musicale, la **Legge n.800 del 14 agosto 1967**,

Negli anni queste istituzioni hanno subito diverse trasformazioni e in considerazione delle alte spese di gestione, artistiche e tecniche e nel tentativo di renderle maggiormente dinamiche, con il D.Lgs. n.134 del 1998 e successivamente con il D.L. n.345 del 2000, sono state trasformate in *"Fondazioni di diritto privato"*.

Le Fondazioni, oggi, presenti sul territorio nazionale sono 14, concentrate per la maggior parte nell'area Nord del paese: 3 al Nord Ovest; 4 al Nord Est (in particolare due in Veneto, la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona); 3 al Centro (due delle quali a Roma); 2 al Sud e 2 nelle Isole.

La normativa di riferimento per l'assegnazione dei contributi alle Fondazioni lirico-sinfoniche è ad oggi il **Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007**: *"Criteri generali e percentuali di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163, destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche"*. Il decreto sopra citato opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla legge 800/167.

Per quanto concerne l'assegnazione dei contributi alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, il D.M. 29 ottobre 2007 determina, all'**articolo 1**, i criteri generali e le percentuali di ripartizione. Con la definitiva scomparsa del *"parametro storico"*<sup>1</sup>, sono stati valorizzati i parametri legati alla gestione, alla produzione ed alla qualità (vedi Tabella 1).

**Tabella 1 Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contributi (2012)**

Tipo	Descrizione	Percentuale
<b>Parametro della gestione</b>	La quota è determinata in considerazione dei costi di produzione connessi agli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. All'interno di questa percentuale sono calcolate 2 sub quote pari al 2% finalizzate a premiare gli interventi di riduzione delle spese	65%
<b>Parametro della produzione</b>	La quota viene erogata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna Fondazione nell'anno di pertinenza, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione	25%
<b>Parametro della qualità</b>	La quota è determinata in considerazione della qualità artistica dei programmi	10%

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

<sup>1</sup> Il parametro storico prevedeva l'erogazione di una significativa quota di fondi in base ai contributi già ricevuti nel passato.

**L'articolo 2** stabilisce "gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 lett. c) sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione" (comma 1). Il sistema dei punteggi è riassunto nella tabella seguente:

**Tabella 2 Punteggi attribuiti alla produzione (2012)**

Produzione per generi		Punti
<b>Lirica</b>	oltre i 150 elementi in scena ed in buca	11
	(almeno 45 professori d'orchestra) oltre i 100 elementi in scena ed in buca	10
	fino a 100 elementi in scena ed in buca	6,5
<b>Balletto</b>	con orchestra	4
	con orchestra e proprio corpo di ballo o di altra fondazione	4+1
	con orchestra e numero di tescicorei non inferiore a 45	5,5
	con orchestra e proprio corpo di ballo o di altra fondazione e numero di tescicorei non inferiore a 45	5,5+1
	con base registrata	2
	con base registrata con proprio corpo di ballo o di altra fondazione	2+1
<b>Concerto</b>	sinfonico corale	2,5
	sinfonico	2
<b>Opera lirica</b>	in forma di concerto con oltre 100 elementi	5
	in forma di concerto fino a 100 elementi	3,25
	in forma di semiscenica con oltre 100 elementi	5
	in forma semiscenica fino a 100 elementi	3,25

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività, anche di genere diverso, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50% di quello previsto per l'attività corrispondente sino ad un massimo di due per manifestazione (comma 1 lett.c).

Per l'attività concertistica della "Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50%. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà" (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione per la produzione sono integrati per il genere lirica di 11 punti con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale e per il genere balletto di 5,5 punti con orchestra e numero di tescicorei non inferiore a 45. Il comma 4 ammette la possibilità, per non più del 20% di ciascun genere, di svolgere spettacoli presso altri organismi ospitanti.

**L'articolo 3** fa riferimento alla ripartizione delle quote relative ai parametri espressi dall'articolo 1. Il comma 5 riguarda gli elementi qualitativi dell'attività proposta, valutando per ogni fondazione:

- la validità del progetto artistico, la direzione artistica e alla entità e varietà dei titoli offerti;
- l'inserimento nei programmi di opere di compositori nazionali;
- la realizzazione di coproduzioni con enti operanti nel settore;
- l'incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare attenzione per la committenza di nuove opere e al loro allestimento in prima assoluta;
- gli incentivi adottati per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti, lavoratori, famiglie, giovani e disabili;
- lo spazio riservato alla musica ed al repertorio contemporaneo, alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione del linguaggio;
- il numero di prove programmate;
- gli allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre Fondazioni o teatri di tradizione;
- le attività collaterali come quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;
- l'adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.

**L'articolo 4** prevede la partecipazione finanziaria dei privati: tale presenza è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori. In virtù del contributo privato a favore delle Fondazioni si effettua una riduzione nella misura del 5% delle somme ottenute *"quale apporto al patrimonio e contributi alla gestione da parte di soggetti privati"* (comma 1).

**L'articolo 5** definisce il procedimento di erogazione del contributo. Al comma 1 *"le Fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni"*.

Le Fondazioni devono inviare entro il 1° novembre dell'anno precedente al finanziamento i programmi analitici dell'attività, pena la decadenza del contributo (comma 2).

La sovvenzione viene assegnata in due rate, salvo diverse disposizioni di legge, la prima entro il 28 febbraio, pari all'80% della quota; la seconda entro il 31 ottobre, pari al 20% (comma 3).

Al comma 4 si specifica che la prima rata viene versata solo dopo la *"presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente"*. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del finanziamento, le Fondazioni, presentano il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione analitica su quanto svolto.

Le più recenti novità normative relative al settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche sono state introdotte con la **Legge del 19 giugno 2010, n.100** (legge di conversione del Decreto Legge n.64 del 30 aprile 2010) che ha modificato l'assetto organizzativo e gestionale delle stesse, ed in particolare ha stabilito il riordino delle strutture attraverso la *"razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle Fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento"*;

Ai fini dell'acquisizione dell'autonomia economica e finanziaria prevista dalla Legge 100 del 2010, è intervenuto poi il 29 maggio del 2011 il D.P.R. n.117 recante *"Criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali"*, successivamente annullato per vizio del procedimento di adozione con sentenza del TAR del Lazio n.10262/12 confermata dal Consiglio di Stato IV sez. n.03119/2013.

Il riconoscimento di fondazione dotata di forma organizzativa speciale è attribuito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Ministero dell'Economia e Finanze, nel rispetto dei seguenti presupposti:

- peculiarità in campo lirico-sinfonico;
- assoluta rilevanza e presenza internazionale dell'attività;
- eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, articolata, diversificata e caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti;
- equilibrio economico-patrimoniale di bilancio realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento e desunto da rilevanti ricavi propri;

- significativo e continuativo apporto di privati alla gestione o al patrimonio, e capacità di attrarre nell'ultimo triennio sponsor privati;
- ricavi provenienti da vendite e prestazioni rese non inferiori al 40% del contributo statale.

La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto provato ed è disciplinata per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. n.117/2011 dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano altresì ad applicarsi (art. 1, comma 2) le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico per ciò che attiene:

- le finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio;
- la disciplina in tema di patrimonio e di gestione;
- la disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio;
- la disciplina in materia di conservazione e decadenza dei diritti e delle prerogative riconosciute;
- la disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie;
- la disposizione di cui all'art. 23 della legge n.800/1967 in base alla quale il comune nel quale ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività;
- le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 3, della legge n.498/1992, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale vengono riconosciuti una maggiore autonomia ed uno status particolare quanto a contribuzione pubblica (erogazione del contributo statale sulla base di programmi triennali di attività corredati dei relativi budget verificati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali), governance e gestione del personale.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno ottenuto il riconoscimento di forma organizzativa speciale ai sensi del D.P.R. 117/2011 sono l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il decreto interministeriale del 23 gennaio 2012, ed il Teatro alla Scala, con il decreto interministeriale del 16 aprile 2012.

A fine 2012 il D.P.R. 117/2011 è stato bocciato dal TAR. L'annullamento del decreto, secondo i giudici di primo grado, è derivato dal mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali durante l'adozione dell'atto. Il Consiglio di Stato, sez. IV, ha confermato la sentenza di I° grado. Il suddetto decreto ha comunque trovato applicazione nell'anno 2012.

#### **Scheda normativa per le Fondazioni lirico-sinfoniche**

**Decreto Legge 8 agosto 2013 n.91**

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n.117**

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto Legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2010, n.100. (annullato in II° grado)

**Sentenza della Corte Costituzionale n.153 del 18 aprile 2011**

Giudizio in tema di spettacolo e attività culturali

**Legge del 29 giugno 2010, n.100**

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2010, n.64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

**Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007**

Criteri generali e percentuali di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163, destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche

**Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006**

Disposizioni in materia di coordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche

**Legge 1 Marzo 2005 n.26**

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 Dicembre 2004 n.314 recante proroga dei termini

**Decreto Legge 18 febbraio 2003 n.24**

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle Attività dello Spettacolo, convertito in Legge 17 aprile 2003 n.82

**Decreto Ministeriale 19 settembre 2002 n.241**

Modifiche al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2002, n.47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163

**Decreto Legge del 24 novembre 2000, n.345**

Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche", convertito con Legge 26 gennaio 2001 n.61

**Sentenza della Corte Costituzionale n.503 del 18 Novembre 2000**

Giudizio di legittimità del Decreto Legislativo 23 aprile 1998

**Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n.367**

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato

**Legge 14 agosto 1967, n.800**

Nuovo ordinamento degli Enti Lirici e delle attività musicali

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche**